

**Il Commissario ad Acta per l'attuazione
del Piano di rientro dai disavanzi del SSR Campano
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 10/07/2017)**

DECRETO N. 63 DEL 13/12/2018

**OGGETTO: Approvazione norme per il mantenimento della qualifica di regione indenne da
Malattia Vescicolare del Suino (MVS) -(acta n. xxiii).**

VISTA la legge 30 dicembre 2004 , n. 311 recante " Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) e, in particolare, l'art. 1, comma 180, che ha previsto per le regioni interessate l'obbligo di procedere, in presenza di situazioni di squilibrio economico finanziario, ad una ricognizione delle cause ed alla conseguente elaborazione di un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, di durata non superiore ad un triennio;

VISTA l'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 che, in attuazione della richiamata normativa, pone a carico delle regioni l'obbligo di garantire, coerentemente con gli obiettivi di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, l'equilibrio economico-finanziario del servizio sanitario regionale nel suo complesso, realizzando forme di verifica trimestrale della coerenza degli andamenti con gli obiettivi assegnati in sede di bilancio preventivo per l'anno di riferimento, nonché la stipula di un apposito accordo che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale della Campania n. 460 del 20/03/2007 "Approvazione del Piano di Rientro dal disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del Servizio sanitario Regionale ai fini della sottoscrizione dell'Accordo tra Stato e Regione Campania ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004";

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 24 luglio 2009 con il quale il Governo ha proceduto alla nomina del Presidente pro tempore della Regione Campania quale Commissario ad Acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario ai sensi dell'art. 4, comma 2, del DL 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 2007, n. 222;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2015, con la quale sono stati nominati quale Commissario ad Acta il dott. Joseph Polimeni e quale Sub Commissario ad acta il Dott. Claudio D'Amario;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 Luglio 2017 con la quale, all'esito delle dimissioni del dott. Polimeni dall'incarico commissariale, lo scrivente è stato nominato, quale Commissario ad Acta per l'attuazione del vigente piano di rientro dal disavanzo del SSR Campano, secondo i programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e ss.mm.ii.;

VISTA la richiamata deliberazione del 10 luglio 2017, che:

- assegna "al Commissario ad acta l'incarico prioritario di attuare i Programmi Operativi 2016-2018 e gli interventi necessari a garantire, in maniera uniforme sul territorio regionale, l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza, appropriatezza, sicurezza e qualità, nei termini indicati dai Tavoli tecnici di verifica, nell'ambito della cornice normativa vigente";



Regione Campania

Il Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR Campano (Deliberazione Consiglio dei Ministri 10/07/2017)

- individua, nell'ambito del più generale mandato sopra specificato, alcune azioni ed interventi come *acta* ai quali dare corso prioritariamente, tra cui al punto xxiii : "l'adozione dei provvedimenti necessari alla regolarizzazione degli interventi di sanità pubblica veterinaria e di sicurezza alimentare";

PREMESSO che

- con Ordinanza Ministeriale del 12 aprile 2008 sono state fissate le misure di sorveglianza ed eradicazione della Malattia Vescicolare del Suino (MVS);
- la Regione Campania, nel predetto dispositivo, non risultava tra le Regioni accreditate (indenne) per MVS;
- con decreto del Presidente della Giunta n. 226/2009 sono state emanate misure straordinarie di controllo ai fini dell'eradicazione della malattia in Regione Campania;
- con successivo Decreto del Commissario ad acta n. 2/2011 sono state disciplinate le "Misure straordinarie per la movimentazione dei suini nel territorio della Regione Campania ai fini della diminuzione del rischio di diffusione della MVS";
- con i Decreti del Commissario ad acta n. 93/2011 e n. 39/2012 sono state stabilite "Norme sanitarie per l'acquisizione in Campania della qualifica di Regione accreditata per MVS";
- con Decisione n. 2017/1910 del 17 ottobre 2017 la Commissione europea ha riconosciuto alla Campania, a seguito di articolata istruttoria tecnica, la qualifica di regione indenne da MVS;
- per il raggiungimento delle condizioni necessarie per l'ottenimento della qualifica si è reso necessario adottare idonei provvedimenti diretti a regolare la correttezza della gestione zootecnica e sanitaria delle aziende suinicole come:
 - innalzamento del livello di biosicurezza;
 - procedure straordinarie nel trasporto degli animali;
 - abbattimento senza indennizzo degli animali sprovvisti di identificazione;
 - marcatura individuale dei suini su base volontaria attraverso l'adozione del "Sistema Suinicolo Campano";
- il riconoscimento di tale qualifica consente, tra l'altro, la libera movimentazione dei suini verso altre regioni e consente il controllo a campione degli allevamenti da ingrasso;

CONSIDERATO che

- occorre garantire la persistente osservanza delle misure straordinarie che hanno consentito il riconoscimento della qualifica, al fine del relativo mantenimento;

RITENUTO, a tal fine, necessario

- approvare il "Piano di sorveglianza della malattia vescicolare del suino" di cui al documento allegato al presente decreto, condiviso con il Ministero della Salute ed il Centro di Referenza nazionale (CERVES);
- disporre che le AASSLL diano puntuale e corretta attuazione del suddetto piano di sorveglianza;
- affidare alla Direzione Generale per la Tutela della salute e il coordinamento del SSR il monitoraggio sulla corretta attuazione del piano;

VISTI

- il Decreto Legislativo 196/1999 relativo alle misure di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina;



**Il Commissario ad Acta per l'attuazione
del Piano di rientro dai disavanzi del SSR Campano
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 10/07/2017)**


- la Decisione della Commissione 2005/779/CE relativa alle misure sanitarie di protezione contro la malattia vescicolare del suino in Italia;
- l'Ordinanza Ministeriale del 12/4/2008 ad oggetto "misure di eradicazione della malattia vescicolare del suino";
- la Decisione 2012/761/UE di attuazione del piano di eradicazione della malattia vescicolare del suino per l'anno 2013;

Alla stregua della istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dalla Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento con il SSR;

per quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente riportato

DECRETA

- di **APPROVARE** il "Piano di sorveglianza della malattia vescicolare del suino" di cui al documento allegato al presente decreto e che forma parte integrante e sostanziale dello stesso;
- di **DISPORRE** che le AASSLL diano puntuale e corretta attuazione al Piano allegato;
- di **AFFIDARE** alla Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del SSR il monitoraggio sulla corretta attuazione del Piano;
- di **TRASMETTERE** il presente provvedimento ai Ministeri affiancanti, riservandosi di adeguarlo alle eventuali osservazioni formulate dagli stessi;
- di **INVIARE** il presente provvedimento al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, alla Direzione Generale per la Tutela della Salute e il coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, al BURC per la immediata pubblicazione nonché per tutti gli adempimenti di pubblicità e trasparenza.


Il Direttore Generale per la Tutela della Salute

Avv. Antonio Postiglione


Il Sub Commissario ad Acta

Dott. Claudio Di Amario


DE LUCA

PIANO DI SORVEGLIANZA DELLA MALATTIA VESCICOLARE SUINA (MVS)

Art 1

a. I Servizi Veterinari delle AA.SS.LL. campane garantiscono l'inserimento e l'aggiornamento nella Banca Dati Nazionale suina di tutti gli allevamenti suini, ad esclusione delle aziende da autoconsumo che detengono solo un capo, nonché la completezza dei dati anagrafici e sanitari relativi ai singoli allevamenti, ivi compresi l'indicazione delle coordinate geografiche dell'allevamento, l'indirizzo produttivo e la capacità potenziale, nonché la qualifica sanitaria nei riguardi delle malattie soggette a controllo sanitario;

b. Nelle aziende suinicole familiari per autoconsumo possono essere allevati e macellati in loco fino a un massimo di due suini per anno in un unico allevamento per codice aziendale. In tali aziende prima di procedere alla macellazione è obbligatorio il controllo documentale e di identità dei suini presenti;

c. Alle aziende suinicole da vita, per le quali il Servizio Veterinario ufficiale constati l'insufficienza delle misure di **biosicurezza** presenti viene sospesa la qualifica sanitaria e viene concesso un termine massimo di 60 giorni per l'adeguamento necessario alle prescrizioni impartite. Durante tale periodo sono consentite esclusivamente movimentazioni dirette di animali verso stabilimenti di macellazione. Trascorso il termine predetto il Servizio Veterinario competente per territorio verifica attraverso una visita ispettiva in loco che le prescrizioni siano state adeguatamente eseguite e in tal caso ripristina la qualifica sanitaria e revoca il blocco di movimentazione. Nel caso in cui si verifichi persistenza delle carenze e mancato adeguamento alle prescrizioni impartite, l'Autorità sanitaria competente dispone che tutti gli animali eventualmente presenti in azienda siano avviati ad uno stabilimento di macellazione entro 7 giorni, senza indennizzo, e che l'azienda venga classificata d'ufficio come allevamento familiare per autoconsumo, con possibilità di allevamento di un numero massimo di due capi per anno, e come tale registrata nella BDN;

d. Qualora i titolari degli allevamenti nei quali siano stati constatati livelli insufficienti di biosicurezza siano anche titolari di mezzi di trasporto per suini o sia tenuta presso gli allevamenti stessi autorimessa di tali mezzi, si procede alla sospensione dell'autorizzazione al trasporto per i suddetti mezzi fino al raggiungimento dei livelli biosicurezza prescritti. In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni impartite nei tempi stabiliti, l'Autorità Sanitaria competente revoca l'autorizzazione al trasporto di suini per tutti i mezzi detenuti.

Art 2

E' resa obbligatoria

a. la dotazione a cura dei trasportatori dei suini, pena la revoca dell'autorizzazione al trasporto, di apposito registro per ciascuno automezzo, vidimato dal Servizio Veterinario territorialmente competente, nel quale annotare tutte le movimentazioni di suini effettuate includendo i codici delle aziende d'origine e di destinazione degli animali, indipendentemente dalla durata e dalla distanza dei trasporti effettuati;

b. la certificazione a cura dei trasportatori dei suini, progressivamente numerata, dell'avvenuto lavaggio e disinfezione degli automezzi adibiti al trasporto dei suini, da rilasciare sia all'azienda di origine che di destinazione degli animali, tenuta in copia agli atti per un anno e annotata nel registro di cui al precedente punto a. Il mancato adempimento a questo provvedimento comporta la sospensione per almeno trenta giorni dell'autorizzazione al trasporto di suini;

c. l'implementazione a cura dei titolari degli stabilimenti di macellazione dei suini del manuale di autocontrollo con specifiche procedure per la pulizia e disinfezione degli automezzi utilizzati per il trasporto dei suini, sia per i periodi ordinari, sia per i periodi nei quali sono attivate aree di restrizione per malattie infettive. Tali procedure devono essere formalmente approvate dai servizi Veterinari competenti.

Art 3

E' obbligatorio l'abbattimento e la distruzione, senza indennizzo e con spese a carico del proprietario o detentore dei capi, entro 72 ore dalla notifica di apposita Ordinanza di abbattimento emessa dall'Autorità Sanitaria competente per territorio degli animali della specie suina nei seguenti casi:

1. suini privi di identificativi e/o certificazione che ne attesti la provenienza;
2. suini con identificativi o documentazione contraffatti;
3. suini non correttamente identificati o con irregolarità documentale per i quali il proprietario o detentore non fornisca, entro il termine di sette giorni lavorativi, idonea certificazione attestante l'origine degli animali, la loro identificazione e l'effettiva destinazione alla propria azienda;
4. Nelle aziende in cui sono stati rinvenuti i suini di cui ai punti 1, 2 e 3 viene revocato l'accreditamento per MVS con conseguente divieto di movimentazione di tutti gli altri suidi eventualmente presenti. Il provvedimento viene revocato solo a completamento delle operazioni di riacquisizione della qualifica di azienda accreditata per MVS condotte con i criteri di cui all'O.M.12 aprile 2008 e alla Decisione della Commissione 2005/779/CE e successive modifiche

Art 4

1. Nelle aziende suinicole della regione Campania da riproduzione a ciclo aperto al momento dell'introduzione di suini riproduttori, provenienti da altri allevamenti, a seguito di comunicazione del proprietario dell'azienda, i Servizi Veterinari procedono a controllo sierologico dei riproduttori introdotti.

2. Nelle aziende suinicole della Regione Campania da ingrasso che movimentano suini verso altri allevamenti è obbligatorio detenere gli animali per un periodo minimo di 30 giorni. In tali aziende deve essere rispettato un periodo di tutto-vuoto di minimo 7 giorni da attuarsi almeno una volta ogni due mesi.

3. è mantenuto ed incentivato il sistema di tracciabilità dei suini denominato "Sistema Suinicolo Campano", (SSC) al quale possono aderire in forma volontaria i proprietari delle aziende suinicole da riproduzione a ciclo chiuso e a ciclo aperto, da ingrasso per movimentazione e da ingrasso per macello attivato ai sensi dei Decreti del Commissario ad acta n. 93/2011 e 39/2012 e lo stesso è mantenuto alle condizioni di seguito riportate:

4. i proprietari delle aziende di cui al comma 1. del presente articolo devono compilare apposita istanza al competente Servizio veterinario dell'ASL, conforme all'allegato 1 al presente documento. L'istanza, debitamente compilata, firmata e datata, deve essere consegnata al Servizio Veterinario dell'ASL di appartenenza che provvede a iscrivere le aziende aderenti in un apposito registro locale. L'ASL trasmette copia del registro in formato elettronico al Settore veterinario regionale e all'Osservatorio Epidemiologico Regionale Veterinario (OERV), che provvede alla pubblicazione sul sito internet dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale nella sezione dedicata. Eventuali aggiornamenti dell'elenco vengono immediatamente trasmessi e pubblicizzati con la medesima procedura.

5. I proprietari delle aziende da riproduzione a ciclo aperto aderenti al SSC, pena la cancellazione immediata dall'elenco di cui al comma 2, provvedono a proprie spese alla marcatura individuale di tutti i suini da movimentare nelle 72 ore precedenti la movimentazione.

6. I proprietari delle aziende da riproduzione a ciclo chiuso aderenti al SSC, pena la cancellazione immediata dall'elenco di cui al comma 2, provvedono a proprie spese alla marcatura individuale di tutti i suini da movimentare verso i siti di macellazione domiciliare, nelle 72 ore precedenti la movimentazione.

7. I proprietari degli allevamenti da ingrasso per movimentazione aderenti al SSC che movimentano suini anche verso altri allevamenti, pena la cancellazione immediata dall'elenco di cui al comma 2, provvedono a proprie spese alla marcatura individuale di tutti i suini introdotti nei propri allevamenti entro 72 ore dall'arrivo fatto salvo il caso di introduzione di capi già marcati provenienti da altro allevamento aderente al SSC.

8. I proprietari degli allevamenti da ingrasso per macello aderenti al SSC che movimentano esclusivamente verso il macello, pena la cancellazione immediata dall'elenco di cui al comma 2, provvedono a proprie spese alla marcatura individuale di tutti i suini da movimentare verso siti di macellazione domiciliare, nelle 72 ore precedenti la movimentazione, fatto salvo il caso di capi già marcati provenienti da altro allevamento aderente al SSC.

9. Le caratteristiche tecniche delle marche auricolari individuali di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo sono descritte nell'allegato 2 al presente decreto. I proprietari delle aziende

aderenti all'SSC provvedono ad approvvigionarsi delle marche necessarie presso rivenditori debitamente autorizzati, che assicurano la produzione di marche con numero progressivo non ripetibile per ciascuna azienda.

Successivamente all'acquisto delle marche i proprietari delle aziende aderenti presentano al Servizio Veterinario competente copia della fattura e un documento dal quale risulti la numerazione delle marche acquistate.

10. l'adesione al SSC rappresenta un elemento di valutazione positiva nella pianificazione dei controlli dei suini da ingrasso;

Art.5: I proprietari degli allevamenti da ingrasso aderenti al SSC che movimentano suini verso altri allevamenti possono derogare a quanto previsto all'articolo **4 punti 1 e 2**). La deroga non è applicabile agli allevamenti da ingrasso ad elevato turnover di cui all'Art. 9.

Art. 6: I suini introdotti in stalle di sosta di stabilimenti di macellazione possono permanere in tali strutture per un periodo massimo di 72 ore prima di essere avviati alla macellazione.

Art. 7: E' nominato presso ciascuna AASSLL un responsabile unico con funzioni di coordinamento e verifica delle misure di controllo della MVS nel territorio di competenza.

Art. 8: La Regione in collaborazione con l'OERV, individua con cadenza annuale, in base alla valutazione del rischio, un campione di allevamenti suini da ingrasso e comunica ai Servizi veterinari delle AA.SS.LL. l'elenco delle aziende da sottoporre a controllo sierologico semestrale.

Art. 9: In aggiunta al campione di cui all'Art.8, la Regione, in collaborazione con l'OERV, individua, con cadenza annuale, gli allevamenti suinicoli da ingrasso "ad elevato turnover" (HTO), intesi come allevamenti da ingrasso, non inseriti in un sistema di allevamento multisito, che nell'anno solare precedente abbiano avuto un numero di contatti diretti statisticamente superiore agli altri allevamenti commerciali, attraverso movimentazioni da vita di suini in entrata e/o in uscita.

Tali allevamenti dovranno essere controllati mensilmente tramite prelievo di sangue e feci, con il medesimo protocollo previsto per le stalle di sosta.

Art. 10: le presenti norme rimangono in vigore fino al 31/12/2019

SISTEMA SUINICOLO CAMPANO ISTANZA DI ADESIONE

ASL..... Servizio Veterinario(sede).....

Il sottoscritto (cognome e nome).....,
(codice fiscale).....

Titolare dell'allevamento suino.....
(codice aziendale).....,
situato nel Comune di.....
con tipologia produttiva (riproduzione ciclo chiuso o aperto, ingrasso per
macello, ingrasso per movimentazione)
.....
.....

CHIEDE

di aderire al Sistema Suinicolo Campano come istituito dall'articolo 3 del
presente Decreto commissariale

A tal fine si impegna a rispettare, pena l'esclusione dal Sistema, le
disposizioni contenute nel Decreto.

Luogo e data

Firma

Allegato 2

SISTEMA SUINICOLO CAMPANO IDENTIFICATIVO AURICOLARE (MARCA AURICOLARE) PER SUINI

Il mezzo di identificazione consiste in un marchio auricolare con le seguenti caratteristiche:

- a) di materiale plastico flessibile, atossico e resistente;
- b) facilmente leggibile per tutta la durata di vita dell'animale;
- c) non riutilizzabile e deve essere realizzato in modo che possa essere tolto solo mediante la rottura del marchio stesso;
- d) progettato in modo da essere applicato con il minor stress possibile per l'animale e rimanere fissato senza nuocergli;
- e) riporta solamente diciture indelebili effettuate mediante stampa laser;
- f) ogni marchio auricolare è composto di due parti, maschio e femmina, di dimensioni e forme tali da assicurare la leggibilità dei caratteri senza pregiudicare la tenuta all'orecchio dell'animale;
- g) marchio di forma circolare il cui diametro dovrà essere compreso tra 25 e 32 mm;
- h) il chiodo ha un battente che impedisce lo schiacciamento dell'orecchio e l'eventuale irritazione, inoltre rende rotante il marchio migliorandone la tenuta;
- i) i caratteri hanno un'altezza minima di 4 mm;
- l) di colore giallo;
- m) il peso complessivo di ogni marchio deve essere compreso tra 2,0 e 7,5 grammi;
- n) il perno della parte maschio deve essere flessibile, elastico e resistente con un diametro compreso tra 4 e 8 mm ed in ogni caso inferiore al diametro dello sperone;
- o) lo sperone della parte maschio (cioè l'elemento che consente di perforare i tessuti per applicare il marchio) deve essere costruito, totalmente o in parte di un materiale più duro rispetto al resto del marchio (come plastiche dure, metallo) e se costituito da più parti queste devono essere assemblate in maniera tale da non consentirne il distacco;
- p) le boccole (cioè l'elemento della parte femmina in cui si alloggia lo sperone) devono essere parzialmente o totalmente chiuse;
- q) dopo 1 anno dall'applicazione, all'esame visivo, la superficie deve essere esente da saldature, bolle, screpolature, fessure e altri difetti; il colore deve restare omogeneo e la marcatura visibile;
- r) deve essere prodotto da una ditta inserita negli elenchi del Ministero della Salute e già autorizzata a fornire identificativi auricolari per bovini e/o ovini;
- s) sulla parte "maschio" dell'identificativo auricolare è impresso col laser, a caratteri di colore nero, la sigla IT, tre cifre per il codice ISTAT del Comune, due lettere per la sigla della Provincia, un numero progressivo assegnato all'azienda su base comunale (tre cifre), ed un numero progressivo assegnato all'azienda dal produttore sulla base del numero di marche richieste composto da 5 cifre (da 00001 a 99999);
- t) sulla parte "femmina" dell'identificativo auricolare è impresso col laser, a caratteri di colore nero, la sigla IT, tre cifre per il codice ISTAT del Comune, due lettere per la sigla della Provincia, un numero progressivo assegnato all'azienda su base comunale (tre cifre),



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale
Unità Operativa Dirigenziale Prevenzione e Sanità
Pubblica Veterinaria

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2017. 0851049 28/12/2017 14,04

Mitt. : 500401 Prevenzione e sanità pubblica ...

Dest. : OERV C/D IZS PORTICI; SERVIZI VETERINARI DELLE AA.SS.LL..

REFERENTI DELLA M.V.S.

Classifica : 52. Sottosec. :131-6 del 2017



Al Dipartimenti di Prevenzione
Servizi Veterinari
Responsabili Area A e C
delle AASSLL

All'OERV

Ai referenti della MVS

Loro Sedi

**Oggetto: Decreto Commissariale n 63 del 13/12/2017 MVS -
Chiarimenti ed integrazioni**

A seguito di un incontro del tavolo tecnico, tenutosi in data 28 c.m., con i referenti territoriali per la MVS è opportuno fornire i seguenti chiarimenti e integrazioni al Decreto Commissariale di cui all' oggetto:

- **art.2 punti a) e b)** è necessario che i Servizi Veterinari territoriali, dopo verifica dell'inserimento in SINFSA, effettuino controlli mensile a campione sui trasportatori, inserendo il controllo sul sistema informatico GISA.;
- **art.4 punto 6** la denominazione:....."siti di macellazione domiciliare" non è applicabile in quanto tale tipologia non è abrogata ;
- **art. 5** il riferimento "art.4 punto1) e 2)" è da intendere art.4 punto2).

Si intende altresì specificare che " le aziende suinicole iscritte al "Sistema suinicolo Campano "(SSC) possono derogare all'art.4 punto 2 a condizione che le movimentazioni non determinino le condizioni di allevamenti da ingrasso ad elevato turn-over .

Il Dirigente della U.O.D.
Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria
Paolo Sarnelli

Dr Maisto Simona +390817969397
simona.maisto@regione.campania.it
Classificazione: 540 (2017) - 131 - 6